



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 41/2015

Napoli 9 Novembre 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

ILLEGITTIMO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ESPERITO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21641 DEL 23 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21641 del 23 ottobre 2015**, ha (ri)statuito che **il datore di lavoro è tenuto a contestare con immediatezza i fatti imputabili al lavoratore. L'eventuale recesso datoriale, intimato in violazione di tale essenziale principio, è da ritenersi illegittimo.**

Nel caso *de quo*, un dipendente di Poste Italiane Spa veniva licenziato, all'esito del procedimento disciplinare - ex art. 7 della L. n° 300/70 -, **per aver fatto “strisciare” il proprio badge ad altro lavoratore.**

Il datore di lavoro inviava la contestazione disciplinare soltanto a distanza di circa due anni dal verificarsi dei fatti contestati, dopo l'avvenuta pubblicazione della sentenza relativa al giudizio in essere in sede penale.

Il subordinato impugnava l'atto di recesso unilaterale ritenendo violato il **principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare.**

Soccombente in entrambi i gradi di merito, Poste Italiane Spa ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel confermare integralmente il deliberato dei gradi di merito, **dopo aver riaffermato l'assoluta autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale**, hanno evidenziato che **il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare mira ad assicurare, al lavoratore incolpato, il diritto di difesa nella sua effettività in modo da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per contrastare efficacemente il contenuto degli addebiti**

Pertanto, atteso che nel caso in disamina **il datore di lavoro aveva atteso quasi due anni prima di inviare la contestazione disciplinare**, gli Ermellini, condividendo l'operato di prime cure, hanno rigettato il ricorso confermando l'avvenuta **lesione del diritto di difesa del lavoratore, per violazione del principio di immediatezza**, sancendo, conseguentemente, il reintegro del prestatore nel luogo di lavoro.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE UTILIZZA PER FINI PERSONALI LA RETE INFORMATICA AZIENDALE E LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA SE NON SOTTRAE AL LAVORO UNA QUANTITA' DI TEMPO RILEVANTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22353 DEL 2 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22353 del 2 novembre 2015**, ha stabilito che **all'uso improprio** di strumenti di lavoro aziendali, nella specie del **personal computer**, può conseguire soltanto una **sanzione di tipo conservativo**.

Nella vicenda in esame, la **Corte d'Appello di L'Aquila**, confermava la **illegittimità** del **licenziamento disciplinare** intimato ad un lavoratore a motivo dell'uso improprio del *personal computer* in dotazione, della rete informatica aziendale e della casella di posta elettronica.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il datore di lavoro lamentando che, invero, l'**arbitraria installazione di software non aziendale** e l'utilizzo illegittimo della strumentazione avrebbe potuto comportare **rischi e responsabilità** per il datore.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed avallato il *decisum* dei precedenti gradi del giudizio **escludendo l'ipotesi della particolare gravità** del comportamento addebitato sotto il profilo della sussistenza della giusta causa.

Gli Ermellini hanno in definitiva rilevato che la condotta del lavoratore, oltre a **non aver comportato sottrazione di tempo significativa** all'attività lavorativa **non aveva realizzato un "blocco del lavoro, con un conseguente grave danno per l'attività produttiva"**.

SE IL PROPRIETARIO NON INCASSA IL CANONE DI LOCAZIONE NON E' TENUTO AD EMETTERE LA FATTURA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 21621 DEL 23 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 21621 del 23 ottobre 2015**, ha statuito, relativamente alle locazioni soggette a IVA, che, ***in caso di morosità del conduttore, la società locatrice non è tenuta a emettere fattura e versare la relativa IVA.***

Nel caso in specie, la Corte Suprema ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una S.r.l., la quale, proprietaria di un locale, non provvedeva ad emettere fattura non percependo i canoni di locazione da parte dell'affittuaria.

La CTR, non facendo distinzione tra imposizione diretta e indiretta, aveva erroneamente ritenuto che la società dovesse dichiarare, ai fini imposte dirette, i canoni solamente al momento del pagamento, mentre per l'Ufficio la società avrebbe dovuto fatturare i canoni maturati a carico dell'inquilino, perché, nelle locazioni commerciali, i locatori sono soggetti a imposizione fiscale secondo il sistema normale del reddito ordinario medio, con conseguente obbligo di dichiarazione e fatturazione.

Orbene, con la sentenza *de qua*, **i Giudici del Palazzaccio** nell'accogliere parzialmente il ricorso dell'Agenzia **hanno distinto tra imposizione indiretta e diretta**, come di seguito indicato.

Per quanto **riguarda l'IVA**, **gli Ermellini** hanno affermato che "nel diritto interno, il combinato disposto dell'art. 3, co. 3, e dell'art. 6, co. 3 - primo periodo, del D.P.R. 633/72 stabilisce che **le prestazioni di servizi sono**

soggette a IVA solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell'IVA (cfr. Cass. n.13209/09)". Dunque, **per le locazioni**, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, **il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo. Perciò, in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto a emettere fattura.**

Ai fini dell'imposizione diretta, invece, **i Giudici delle Leggi**, hanno rilevato che per le locazioni d'immobili non abitativi, il legislatore tributario ha previsto la regola generale di cui all'art. 23 [ora 26] del TUIR secondo cui **i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione.** Sicché, anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini dell'imponibilità del canone, la materiale percezione del provento.

Dunque, **il relativo canone va dichiarato, anche se non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.** Fra l'altro, la Corte Costituzionale, in merito all'art. 23 (ora 26) citato, ha ritenuto che il sistema di tassazione delle locazioni non abitative non è irragionevole dato che il locatore può avvalersi di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento per conseguire la risoluzione della locazione (*artt. 1456 e 1454 cod. civ. artt. 657 e seg. cod. proc. civ.*) in modo da riportare sollecitamente la tassazione dell'imponibile sotto la normale regola del reddito fondiario secondo rendita catastale. ***Con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non possono più concorrere alla formazione del reddito d'impresa.***

Inoltre, con riferimento ai redditi di società, **i canoni maturati per competenza possono essere dedotti come perdite su crediti se sia dimostrata la certezza della perdita,** non essendo a tal fine sufficiente il semplice sfratto o l'accertamento giudiziale della morosità del conduttore (cfr. Cass. nn. 651/12 e 11158/13).

In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza della CTR limitatamente alle sole imposte dirette.

LA DICITURA TROPPO GENERICA IN FATTURA ESPONE A SANZIONI PER IRREGOLARITA' NELLA FATTURAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 21980 DEL 28 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria-, **sentenza n° 21980 del 28 ottobre 2015**, ha statuito che **il professionista ovvero l'imprenditore che emette fatture contenenti la sola indicazione generica di "servizi professionali" incorre in sanzioni per fatturazione irregolare**. In particolare, non è assolutamente ammesso accorpate in fattura diversi tipi di attività in un'unica descrizione.

Con la sentenza *de qua*, gli Ermellini, ribaltando la sentenza dei Giudici Territoriali, hanno respinto *in toto* le doglianze di un contribuente, con le quali si contestavano le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate per irregolarità delle fatture emesse.

Per i Giudici del Palazzaccio, *ex adverso*, **un'indicazione troppo generica dell'operazione**, pur regolarmente fatturata, **che, come nel caso di specie, accorpi indistintamente in un'unica descrizione delle attività assai disparate sotto il profilo del loro contenuti**, spaziando da attività materiali come il trasporto e magazzinaggio, ad attività d'ordine e a più alto contenuto di professionalità, come la promozione di vendita e la tenuta della contabilità, oltre ad attività quasi del tutto generiche, **non soddisfa minimamente le finalità conoscitive che la norma intende assicurare** e, pertanto, è **conseguentemente irregolare una fattura emessa con tali caratteristiche**, e non può essere considerata una giustificazione il fatto che le parti interessate fossero in relazione d'affari da molti anni.

IL GIUDICE DI MERITO NON PUO' MODIFICARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA AL DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22150 DEL 29 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22150 del 29 ottobre 2015**, ha ri(affermato) il principio di diritto in base al quale **il Giudice di merito deve limitarsi a verificare l'esistenza del fatto addebitato e la proporzionalità dell'addebito**.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, seppur con diversa motivazione, aveva rigettato la domanda del lavoratore, avendo accertato l'esistenza del fatto addebitato.

Gli Ermellini, compulsati dal lavoratore, hanno ribadito il proprio orientamento in ordine al quale il Giudice di merito non può infliggere sanzioni disciplinari proporzionate al fatto accertato e né può ridurre la sanzione irrogata dall'imprenditore, atteso che la graduazione dell'illecito disciplinare rientra nel più ampio potere organizzativo dell'imprenditore, quale parte del diritto di iniziativa economica privata prevista dal comma 1 dell'art. 41 della Costituzione. Nondimeno, i criteri di scelta adottati dall'imprenditore nell'esercizio del potere disciplinare non sono sindacabili dal Giudice, dovendo quest'ultimo limitarsi a verificare l'esistenza dell'addebito e la proporzionalità delle sanzioni disciplinari alla gravità dell'infrazione commessa (art. 2106 c.c.). L'unica circostanza in cui il Giudice può intervenire è quando ci sia il superamento del limite edittale, in tal caso la sanzione viene riportata *ope iudicis* entro tali limiti.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro*